COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI



VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA N. 23 DEL 04/12/2023

SU

Parere su Nota aggiornamento al DUPS 2024-2026

REVISORE:

Dr.ssa GIAMPAOLA SCANU

REVISORE UNICO COMUNE DI BADESI

Verbale n. 23 del 04/12/2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Vista la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) Periodo 2024-2026 (Art. 170, Comma 1, del D.Lgs. N. 267/2000). Presentazione,
 approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 142 del 15/11/2023, per la sua
 successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a questo revisore il
 20-11-2023, con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del
 D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 15/11/2023, relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Badesi per gli anni 2024-2026;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24 luglio 2023, relativa all'approvazione dello Documento Unico di Programmazione per il Comune di Badesi per gli anni 2024-2026 ed il verbale n. 15 del 19/07/2023 con il quale il Revisore unico ha espresso il previsto parere obbligatorio;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

• il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione,

osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

 il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come "lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative";

Tenuto conto che:

- a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:
 - al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
- c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione".
- d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che "tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni";
- e) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4) del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.201 n. 118 prevedendo una modifica dei contenuti del DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

f) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1) al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che possono redigere un DUP in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;

Considerato che il D.U.P.S. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1;
- b) la corretta inclusione nel GAP dei seguenti nuovi organismi con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUPS e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di di cui all'art. 37 commi 1,2 e 4 del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 e l'allegato I.5 che ne definiscono le procedure per la redazione e la pubblicazione

Il Programma risulta coerente anche con i progetti PNRR che sono stati inseriti nel Programma, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici ("vedi art. 225 co. 8 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice. è parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma

4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111,

la cui adozione è facoltativa, non è stato adottato dall'Ente.

5) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n.

165, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017 è previsto per quanto concerne gli indirizzi

strategici e le indicazioni riguardanti la spesa, essendo confluita nel PIAO la

programmazione dettagliata del fabbisogno triennale del personale

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta

comunale con deliberazione n. 143 del 15/11/2023 e tramesso all'organo di revisione in

data 20/11/2023 e dettagli successivi il 30/11/2023;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 contiene nel suo

complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in

esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in

corso di approvazione;

Ricordato che sia importante dare dettaglio della complessiva situazione di tutti gli

interventi finanziati con risorse PNRR;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi

degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 15/11/2023;

esprime parere favorevole

sulla coerenza, congruità ed attendibilità del Documento Unico di Programmazione

Semplificato con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore

indicata nelle premesse.

Il revisore unico

Dr.sea Giampaola Scanu

1 20

5